

Sotto un profilo impositivo, la donazione di una somma pari a centomila euro, posta in essere dal padre residente in Italia al figlio residente in Francia, non è imponibile né nel primo Stato - in quanto di importo inferiore alla franchigia di un milione di euro attualmente prevista - né nel secondo Stato, per mancanza del presupposto impositivo. Fatta questa premessa, si conferma che il trasferimento a mezzo bonifico rappresenta una procedura regolare sotto un profilo fiscale, in quanto tracciabile, che peraltro non implica particolari adempimenti di natura dichiarativa in capo al donante: sarà infatti l'intermediario a effettuare le dovute segnalazioni all'amministrazione finanziaria. Considerato che l'importo non è di modico di valore, la donazione - per essere valida - va formalizzata con atto pubblico.

[1193]

CONSULENZA INFORMATICA ALLA SOCIETÀ MALESE

■ Una società italiana, che presta servizi di consulenza informatica, fattura ad una società con sede in Malesia. La società italiana non ha una stabile organizzazione in Malesia (si veda la convenzione bilaterale, articolo 7). La società malese paga la fattura alla società italiana trattenendo un 10% che loro giustificano come "withholdingtax": è corretto? Come posso documentare alla società malese che non mi devono applicare alcuna ritenuta?

A. R. - TORINO

In base all'articolo 7 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Malesia, i redditi derivanti dall'attività commerciale svolta da un'impresa italiana non possono essere assoggettati a tassazione in Malesia, in assenza di una stabile organizzazione in quest'ultimo Stato. Va però osservato che - ai sensi dell'articolo 12 della stessa convenzione - la tassazione è consentita anche in Malesia nell'ipotesi in cui il reddito in questione sia corrisposto all'impresa italiana per l'uso e la concessione in uso di un diritto di autore su opere scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In tale eventualità, da verificare sulla base degli elementi fattuali, il reddito potrebbe in linea di principio essere assoggettato a tassazione anche in Malesia, a prescindere dall'esistenza o meno di una stabile organizzazione, fermo restando il diritto per l'impresa

italiana al credito, scomputabile ai fini Ires, per le imposte assolate all'estero.

A cura di **Fabrizio Cancelliere**

[1194]

IL REDDITO DA LAVORO ESTERO DEL RESIDENTE IN ITALIA

■ Un soggetto fiscalmente residente in Italia, lavora tutto l'anno in Francia alle dipendenze di una società francese. Ogni fine settimana rientra in famiglia in Italia. Per i redditi prodotti in Francia, dovrà presentare la dichiarazione sia in Francia che in Italia. Relativamente a quella italiana, è consentito dichiarare il reddito convenzionale anche in mancanza di sostituto di imposta italiano?

G. C. - BOSCO CHIESANUOVA

In merito alla determinazione del valore imponibile da dichiarare per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da un soggetto residente in Italia, l'articolo 51, comma 8-bis del Tuir stabilisce che, in tutte le ipotesi di reddito di lavoro dipendente "prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni", il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1 del Dl 31 luglio 1987, n. 317.

Le retribuzioni convenzionali sono stabilite sulla base e in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, sono suddivise in dodici mensilità e in fasce in relazione alla qualifica e alla specifica posizione del lavoratore.

In presenza dei presupposti previsti dalla norma, la determinazione dell'imponibile sulla base della retribuzione convenzionale è indipendente dalla residenza in Italia del datore di lavoro soggetto erogante i redditi (si veda la circolare del 12 giugno 2002 n. 50/E, Risposta n. 18 "Redditi di fonte estera") e, pertanto, in linea di principio può fruire di tale modalità di tassazione anche il soggetto indicato nel quesito proposto.

Si segnala, tuttavia, per completezza che l'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/2011, ha precisato che «la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime». Di conseguenza occorrerà che, anche per la fattispecie specifica, si proceda a verificare se nel decreto ministeriale di ap-

provazione delle retribuzioni convenzionali sia individuabile l'attività svolta dal contribuente.

A cura di **Michela Magnani**

Imposte e tributi vari

[1195]

LE IMPOSTE DOVUTE NEL PASSAGGIO DA SNC A SAS

■ In caso di una trasformazione da Snc a Sas, effettuata nel 2013, in presenza di un immobile di proprietà, era dovuta l'imposta catastale di 168 euro?

L'imposta di bollo, in quale misura è dovuta?

C.L. - CAGLIARI

L'imposta catastale era dovuta (con riferimento all'anno 2013) nella misura fissa di 168 euro. Successivamente, la misura del tributo è stata elevata e dal 1° gennaio 2014 l'importo fisso ammonta a 200 euro. L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 156 euro.

A cura di **Nicola Forte**

[1196]

«RW»: REGIME AGEVOLATO PER I FRONTALIERI

■ Preso atto della mancanza dell'obbligo di presentazione del quadro RW per conti esteri fino a 10.000 euro, si chiede se per un lavoratore frontaliero in Svizzera, che nel marzo 2014 ha avuto un conto con un deposito massimo di 9.450 franchi svizzeri (circa 7.560 euro), sia necessario assoggettare ad imposta (Irpef, Ivafe, Ivie ed altro) questa giacenza media.

A.T. - VARESE

Lavoratori frontalieri non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio con riferimento agli investimenti ed alle attività detenute nel Paese estero in cui prestano la propria attività lavorativa a condizione che quest'ultima sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) e che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non vi detenga più le predette attività (legge europea 97/2013, articolo 38 Dl 78/2010, circolare 38/E/2013). Si evidenzia che in questo contesto, l'esonero dal monitoraggio del conto corrente prescinde dalla sua consistenza, ordinariamente fino a 10.000 euro. Ricorrono, invece, gli adempimenti impositivi e dichiarativi mediante il quadro RW di Unico persone fisiche ai fini Ivafe (imposta fissa di 34,20 euro, rapportata al periodo di possesso), risultando la

giacenza media del conto corrente superiore al limite di esonero di 5.000 euro.

A cura di **Alfredo Calvano**

Contribuenti minori, minimi e regimi contabili

[1197]

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA SENZA STAMPA DI «PARTITARI»

■ Per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata, mensile o trimestrale, per le stampe obbligatorie di fine anno è sufficiente stampare i registri Iva, nei quali, oltre alle fatture, sono indicati i movimenti inseriti in prima nota, o è obbligatorio stampare anche i partitari?

M.M. - BRESCIA

Le imprese in contabilità semplificata non sono tenute a stampare i partitari. La tenuta e la conservazione (cartacea o digitale, ai sensi del Dm 17 giugno 2014) dei partitari sono obbligatorie esclusivamente per i soggetti in contabilità ordinaria, ex articolo 14, comma 1, lettera c, del Dpr 600/1973.

A cura di **Giorgio Confente**

[1198]

UNA SOLA AUTOVETTURA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ

■ Sono un professionista, in regime agevolato "ex minimi" fino al 31 dicembre 2014, e in regime semplificato dal 1° gennaio 2015. Possedevo un'auto con ultima quota di ammortamento al 31 dicembre 2014. Ho acquistato dal concessionario un'auto nuova il 10 dicembre 2014 e ho venduto l'auto vecchia il 12 gennaio 2015. Con riferimento alla data del 31 dicembre 2014, quale quota di ammortamento indico nel quadro E di Unico 2015? Se utilizzo l'ultima quota di ammortamento dell'auto vecchia, chiudo questo bene nel libro dei cespiti ammortizzabili, ma non inizio la registrazione dell'auto nuova. Se utilizzo la prima quota di ammortamento dell'auto nuova apro la registrazione nel libro dei cespiti ammortizzabili, ma non chiudo l'ammortamento dell'auto vecchia.

A.M. - MILANO

Considerando che - in base all'articolo 164 del Tuir - il professionista non può che detenere una sola autovettura nell'ambito della propria attività da lavoro autonomo, si ritiene che, nel caso esposto dal quesito, la procedura più corretta consista nel terminare l'ammortamento della vettura usata, non dedurre alcun ammor-